Oscuramento disposto

Numero registro generale 5356/2025
Numero sezionale 24/2026
Numero di raccolta generale 3465/2026
Data pubblicazione 16/02/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

MARIA ACIERNO	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere Rel.
ANTONIO COSTANZO	Consigliere
ANNAMARIA CASADONTE	Consigliere
EDUARDO CAMPESE	Consigliere

Oggetto:

FONDO DI ROTAZIONE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO – RISARCIMENTO DANNO PARENTALE – APPLICAZIONE TABELLE MILANESI – PERSONALIZZAZIONE MOTIVAZIONE -

Ud.08/01/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5356/2025 R.G. proposto da:

[redacted], rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE FERRARA

-ricorrente-

contro

[redacted], nella qualità di tutore dell'interdetto legale [redacted]

-intimata-

Nonché contro

FONDO DI ROTAZIONE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO PRESSO MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

-intimato-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1318/2024 depositata il 30/07/2024.

copia non autenticata ai soli fini dell'art 133 cpc

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza in data 29 -30 gennaio 2020, il Tribunale monocratico di Palermo, pronunciando nella contumacia dei resistenti Ministero dell'Interno – Fondo di Rotazione per la Solidarietà alle Vittime dei reati di tipo mafioso e [redacted], n.q., condannava quest'ultima, quale tutore dell'interdetto legale [redacted], a pagare alla ricorrente [redacted] la complessiva somma di € 794.597,71, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patiti, "iure proprio" e "iure hereditatis", in conseguenza dell'uccisione del proprio padre [redacted], vittima incolpevole della Mafia, avvenuta l'8 giugno 1982; condannava [redacted], n.q., al pagamento delle spese processuali e compensava queste ultime tra la ricorrente ed il Ministero dell'Interno.

A seguito dell'appello proposto da [redacted], la Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 1318/2024 pubblicata il 30 luglio 2024, accogliendo il gravame, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per avere il primo giudice erroneamente statuito nella contumacia di essa appellante, viceversa costituitasi nel giudizio, omettendo di statuire sulle difese della [redacted], ritenuta, a torto, contumace.

In proposito, la Corte di appello ha ritenuto che vi fosse stato un concreto pregiudizio all'attività difensiva dell'odierna appellante, essendo stato omesso l'esame di difese specifiche che investivano il "quantum debeatur" e, dichiarata la nullità della prima decisione, ha proceduto all'esame del merito della controversia.

Quindi, dato atto che era pacifico tra le parti, l'"an" della pretesa, alla luce della sentenza penale in atti, in forza della quale era stata definitivamente accertata la colpevolezza di [redacted] per l'omicidio di [redacted], commesso dal predetto [redacted] "avvalendosi della forza

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

intimidatoria dell'organizzazione criminale Cosa Nostra", ha proceduto all'esame delle domande risarcitorie formulate da [redacted].

Per quanto di residuo interesse, la Corte distrettuale ha accolto la domanda risarcitoria per perdita del rapporto parentale ed ha quantificato equitativamente il risarcimento complessivo in euro 707.949,00, comprensivo di capitale ed interessi. Ha, inoltre, respinto la domanda risarcitoria attinente il danno patrimoniale da mancato apporto economico della vittima.

[redacted] ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con quattro mezzi.

L'Amministrazione ha depositato tardivamente mero atto di costituzione.

Non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

[redacted]

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

[redacted]

3.1.- Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 n. 4 e 118 disp. Att. c.p.c. e 111 Cost. Nullità della sentenza per assenza di motivazione (art. 360 1° comma n. 4 c.p.c.).

Sostiene la ricorrente che la sentenza sia nulla per difetto di motivazione nella misura in cui ha applicato le Tabelle milanesi del 2024, senza alcuna personalizzazione, ignorando i criteri orientativi dell'Osservatorio che impongono di tenere conto della matrice dolosa del fatto illecito nella liquidazione del danno parentale con ciò rendendo incomprensibile l'iter logico seguito.

3.2.- Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1226, 2043, 2059 c.c., art. 3 Cost. 14 CEDU (art 360 c.1. n. 3 c.p.c)

A parere della ricorrente, la sentenza, nella misura in cui ha trattato la vicenda in esame alla stessa stregua di un danno causato da un fatto illecito colposo, ha violato la regola dell'equità e dell'uguaglianza sostanziale con ciò ponendosi in contrasto con le regole delle tabelle milanesi che devono essere applicate tenendo conto dei criteri orientativi che impongono, nel caso di vicende risarcitorie scaturenti da reati dolosi, un procedimento di liquidazione che pur partendo da questo va oltre il sistema tabellare. La valutazione rigida tabellare non tiene conto delle circostanze del caso concreto e viola, pertanto, le regole della stima equitativa del danno stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.

3.3.- I motivi secondo e terzo attengono alla liquidazione del danno parentale conseguente all'omicidio volontario del padre della ricorrente e possono essere trattati congiuntamente per connessione.

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

Essi vanno accolti.

La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati (Cass. n. 31546/2018).

Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Cass. n. 13515/2022).

Come chiarito da questa Corte, la Tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualunque altro Foro, non hanno valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare (Cass. n. 24349/2025; Cass. 34272/2025) in quanto si tratta di una mera proposta di usualità equiparativa, che può senz'altro ispirare nel caso concreto la valutazione che il giudice è tenuto a

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

effettuare nell'ottica di equità quando non esistono regole normative specifiche di quantificazione; e il giudice non è però obbligato ad applicare siffatte tabelle né tantomeno, se decide di applicarle, ad applicarle *in toto*, integrando queste, appunto, solo uno degli strumenti potenzialmente utili per operare un'adeguata valutazione di merito del *quantum* risarcitorio, naturalmente fornendo motivazione adeguata.

Tanto premesso, nel caso in esame la motivazione risulta meramente apparente.

La Corte di merito ha proceduto alla liquidazione del danno rettamente seguendo la via equitativa e, in via astratta, la decisione di applicare le Tabelle milanesi appare immune da vizi. Tuttavia, in concreto, la motivazione adottata risulta gravemente carente e sinanche apparente a fronte della specifica richiesta di utilizzare criteri personalizzati di quantificazione del danno in ragione della condotta omicidiaria dolosa inscritta nella criminalità organizzata di stampo mafioso che aveva cagionato il decesso del congiunto e delle gravi circostanze in cui era maturato l'evento. In proposito, la Corte di appello non solo non ha applicato i criteri di personalizzazione della quantificazione del danno che la Tabella milanese prevede, ma non ha motivato in alcun modo sul punto rendendo non comprensibile il percorso motivazionale seguito, che si colloca ben al di sotto del minimo costituzionale.

4.1.- Il quarto motivo denuncia l'omessa valutazione di fatti decisivi ai fini del giudizio (art 360 c.1 n. 5 c.p.c.).

La censura attiene alla statuizione con cui la Corte di merito ha disatteso la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno patrimoniale da mancato apporto economico della vittima «in assenza di prova rigorosa sull'ammontare del medesimo, considerato anche il fallimento dell'Enea in data antecedente e prossima alla sua morte» (fol. 6, sent. imp.).

Reputa la ricorrente che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare fatti decisivi ai fini del giudizio. In particolare, non ha

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

considerato la perizia di parte in atti ed i documenti ad essa allegati da cui era possibile evincere che: a) la vittima era soggetto produttore di reddito prima del fallimento; b) il fallimento si era chiuso con un notevole attivo.

Deduce che il padre avrebbe assicurato anche in pendenza del fallimento il mantenimento alla famiglia secondo la stessa normativa fallimentare (art. 46 e 47 l.fall.) e sostiene che l'omesso esame dei documenti in questione ha condizionato l'esito del giudizio negando ingiustamente il danno patrimoniale patito dalla ricorrente.

4.2.- Il motivo è fondato.

Come si evince dal motivo, la censura deduce l'omesso esame di una relazione tecnica di parte e della relazione finale del curatore fallimentare resa sulla base del rendiconto del 30 novembre 1994.

Il mezzo proposto ex art.360, comma 1, n.5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

La ricorrente indica dei documenti (CTP, relazione curatore fallimentare) dai quali ha tratto dei fatti che appaiono almeno potenzialmente decisivi (reddito anteriore al decesso; chiusura in attivo della procedura fallimentare) al fine di ricostruire il possibile danno da mancato apporto economico della vittima alla famiglia; la Corte di merito non li ha presi in alcun modo in esame e ciò consente di ravvisare la fondatezza della censura svolta.

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

5.- In conclusione, vanno accolti i motivi secondo, terzo e quarto, inammissibile il primo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

- Accoglie i motivi secondo, terzo e quarto, inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, l'8 gennaio 2026.

La Presidente
Maria Acierno

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7